

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4517

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIANCA, AVOLIO, ARENELLA, BETTOLI, CACCIATORE, COMPAGNONI,
FOGLIAZZA, INVERNIZZI, MAGNO, MONTANARI SILVANO**

Presentata il 25 gennaio 1963

Modifiche agli articoli 7 e 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recanti norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 marzo 1959, n. 125, recante « Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » prescrivendo l'inapplicabilità delle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407, alle operazioni di facchinaggio che si svolgono nei mercati all'ingrosso, ha creato purtroppo una situazione di grave disagio economico per i lavoratori facchini liberi, in possesso del certificato previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, operanti in detti mercati.

I lavoratori liberi facchini non hanno trovato infatti la benché minima difesa dal disposto dell'articolo 8, 2° comma, punto A, della legge n. 125, con il quale si prescrive che nel regolamento tipo fossero previste norme relative « all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonché di conservazione delle merci ».

I nuovi regolamenti si sono invero limitati alla pura e semplice organizzazione delle operazioni e non già alla loro completa ed effettiva disciplina e regolamentazione.

Come conseguenza i lavoratori liberi facchini hanno peggiorato le loro condizioni di lavoro in quanto appunto le operazioni di facchinaggio nei mercati non vengono regolamentate e disciplinate in modo da rendere possibile ai singoli facchini una continuativa permanenza al lavoro ed il raggiun-

gimento di un equo minimo di retribuzione media giornaliera.

Tale situazione è tanto più avvertita dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali in quanto oggi tutto il mondo del lavoro è proiettato verso la conquista del salario minimo annuo garantito.

Al fine di colmare la lacuna esistente nei regolamenti tipo si rende necessaria la modifica della legge n. 125.

La presente proposta con l'emendamento all'articolo 7 si prefigge appunto questo scopo.

La proposta di emendamento all'articolo 9, mentre completa la disciplina delle operazioni di facchinaggio, contempla la facoltà per gli enti gestori di affidare dette operazioni ad Enti costituiti dalle categorie interessate alle operazioni stesse.

Qualora gli Enti gestori si avvalessero, come è augurabile, di tale facoltà non solo incoraggerebbero lo spirito associativo dei lavoratori, ma migliorerebbero la funzionalità dei mercati e gli stessi costi di gestione.

La diretta concessione dei servizi di facchinaggio agli organismi associativi dei lavoratori permetterebbe infatti una più razionale organizzazione del lavoro e lo stesso ammodernamento dei mezzi di lavoro (carrelli elettrici).

Si avrebbe così un maggiore snellimento e rapidità delle operazioni di mercato e una minore incidenza dei loro costi sui prezzi dei prodotti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è così modificato:

« Presso ogni mercato è istituita una Commissione di mercato presieduta dal presidente, o suo delegato, della Camera di commercio, industria e agricoltura e composta degli altri seguenti membri nominati dal prefetto:

1°) tre rappresentanti del comune eletti dal Consiglio comunale. Ogni consigliere non può votare più di due nomi;

2°) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura designato dalla Giunta camerale;

3°) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4°) l'ufficiale sanitario;

5°) tre produttori, di cui almeno uno in rappresentanza delle Organizzazioni cooperative ove esistano;

6°) un commerciante all'ingrosso;

7°) un commissionario o un mandataro di mercato;

8°) un commerciante al minuto;

9°) tre consumatori su terne indicate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

10°) un abituale operatore con i mercati esteri ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività del mercato;

11°) due rappresentanti delle cooperative di consumo;

12°) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti contemplati nella presente legge.

Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato i membri scelti fra i commercianti al minuto, sono due.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

Delle Commissioni preposte ai mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici fanno parte il veterinario comunale e, quando si tratti di mercati all'ingrosso di prodotti ittici istituiti in comuni litoranei, il rappresentante dell'Autorità marittima competente.

Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato di cui all'articolo 8.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I membri di cui ai nn. 5^o, 6^o, 7^o, 8^o, 10^o e 12^o) sono scelti tra le persone designate dalle rispettive Associazioni provinciali di categoria, rappresentative degli operatori interessati alle negoziazioni che si effettuano nel mercato.

I rappresentanti delle cooperative saranno scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Le Commissioni di mercato hanno il compito di:

a) stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilità degli impianti;

b) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge o dal regolamento di mercato,

c) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione di cui all'articolo 4, ed effettuare, a tal fine, tutti gli accertamenti e i controlli necessari;

d) rendere possibile la regolare effettuazione dei lavori di facchinaggio tenendo conto della necessità di permettere ai facchini liberi, in possesso del certificato previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, una continuativa permanenza al lavoro ed il raggiungimento di un equo minimo di retribuzione media giornaliera.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo ed al precedente articolo 4 sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio ».

ART. 2.

L'articolo 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è così modificato:

« I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli Enti che li hanno istituiti sentita la relativa Commissione ed approvati dal prefetto.

Detti regolamenti non possono impedire il ritiro delle merci, né imporre, per esso, il pagamento di alcun diritto. Il ritiro delle carni e dei prodotti ittici può essere vietato solo per esigenze igienico-sanitarie.

Le tariffe dei servizi di mercato sono proposte dall'Ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvato dal Comitato provinciale dei prezzi.

Alle operazioni di facchinaggio che si svolgono nei mercati all'ingrosso non sono

applicabili le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407.

Le operazioni di facchinaggio nell'interno dei mercati all'ingrosso possono essere svolte personalmente dagli operatori, nonché dal personale da ciascuno di essi dipendente regolarmente assunto e con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo, limitatamente all'ambito dei posteggi di vendita o comunque all'ambito dello spazio assegnato agli operatori stessi da parte degli Enti gestori.

Ogni altra operazione di facchinaggio nei mercati all'ingrosso deve essere svolta dai facchini di cui all'articolo 1 della presente legge.

Gli Enti gestori possono anche affidare una o alcune delle operazioni di facchinaggio ad Enti costituiti dalle categorie interessate alle operazioni stesse.

In ogni caso, nei macelli e nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto da chicchessia, alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, può disporre, con provvedimento definitivo, che siano introdotte nei regolamenti di mercato nuove norme e modifiche ».